

PIANO TRIENNALE 2012-2014
DELLA RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE

Bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca
di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000

*TERMINI, CONDIZIONI E MODALITÀ
PER LA PRESENTAZIONE DI VARIANTI DI PROGETTO*

Introduzione

Il presente documento stabilisce i termini, le condizioni e le modalità per la presentazione di Varianti per i progetti di ricerca finanziati a valere sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico e svolti nell'ambito dei bandi di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000.

Il documento è stato predisposto al fine di fornire ai soggetti attuatori dei progetti di ricerca e beneficiari dei contributi (Assegnatari) le regole per la presentazione di Varianti di progetto¹ e garantire così il corretto svolgimento delle attività di ricerca.

Le varianti non possono in alcun modo comportare un aumento del contributo ammissibile, come risultante dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale sono approvate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento.

Non possono essere accettate richieste di Varianti di progetto che producano effetti sotto il profilo tecnico-scientifico e/o organizzativo e/o economico e/o societario in contrasto con le prescrizioni del Bando in oggetto.

Nella Sezione I sono descritte e diversificate le Varianti di progetto consentite, sia tramite semplice comunicazione, sia tramite procedura di approvazione da parte del CERSE. Nella Sezione II è descritta la procedura di approvazione delle Varianti di progetto.

Sezione I - VARIANTI CONSENTITE

A. Proroghe

Su richiesta dell'Assegnatario, il CERSE può disporre una proroga della durata del Progetto, in relazione alle difficoltà intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche del progetto e all'effettiva possibilità di ultimazione dello stesso nel rispetto delle condizioni prestabilire. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata e confermare la natura e le finalità originarie del Progetto.

La proroga dei termini del progetto non può essere superiore a 12 mesi.

La concessione delle proroghe è subordinata alla corrispondente proroga della durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa eventualmente presentata ai fini dell'erogazione dell'anticipazione.

Al fine di ottenere la proroga, l'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, deve preventivamente avanzare una specifica richiesta al CERSE, per il tramite della Segreteria Operativa, recante:

- la durata della proroga richiesta;
- un documento che illustri le motivazioni a supporto della richiesta e che esponga le

¹ "Variazione di tipo temporale e/o tecnico-scientifica e/o economica e/o societaria e/o di compagine, richiesta dall'Assegnatario, ovvero dal Capofila nei casi di Progetti svolti congiuntamente, e approvata dal CERSE nella misura in cui non alteri la natura e le finalità del Progetto, l'ammontare complessivo del Contributo e l'affidabilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria degli Assegnatari".

ripercussioni dal punto di vista tecnico-scientifico e/o organizzativo e/o economico;

- il Capitolato tecnico aggiornato del progetto (in particolare, il cronoprogramma/Gantt), dando evidenza delle modifiche derivanti dalla richiesta di proroga;
- ulteriore documentazione inerente la variante richiesta;
- la lista dei documenti allegati alla richiesta.

B. Varianti alle attività tecnico-scientifiche

Ogni variazione delle attività tecnico-scientifiche è oggetto di valutazione da parte del CERSE. In questo caso, l'Assegnatario deve preventivamente avanzare specifica richiesta al CERSE recante:

- un documento che specifichi le variazioni richieste e che illustri le motivazioni a supporto della richiesta, esponendo le eventuali ripercussioni sul Progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e/o organizzativo e/o economico;
- il Capitolato tecnico aggiornato del Progetto (in particolare, il Piano di lavoro), dando evidenza delle modifiche derivanti dalla richiesta di variazione delle attività tecnico-scientifiche;
- ulteriore documentazione inerente la variante richiesta;
- la lista dei documenti allegati alla richiesta.

C. Varianti al piano finanziario

Sono consentite, purché preventivamente comunicate dall'Assegnatario al CERSE:

- la riduzione dei costi senza modifica degli obiettivi parziali e finali del Progetto.
- la diversa articolazione dei costi tra le voci di costo nella misura massima del 20%, calcolato, per ciascun Assegnatario, sulla voce che viene diminuita (nel caso di variazione in diminuzione di più voci di costo, il 20% andrà calcolato sull'importo della voce di minore entità). I limiti percentuali imposti sono da intendersi come valore cumulativo di tutte le varianti presentate fino al completamento del Progetto. La diversa articolazione dei costi deve avvenire nel rispetto dell'art. 5, comma 11, del Bando.

Contestualmente alla suddetta comunicazione, l'Assegnatario è tenuto ad inviare al CERSE il Capitolato tecnico aggiornato del progetto (in particolare, le schede economiche), dando evidenza delle modifiche derivanti dalla riduzione dei costi o dalla diversa articolazione delle voci di costo.

Ogni modifica del piano finanziario che non rispetti i limiti sopra citati è oggetto di valutazione da parte del CERSE. In questo caso, l'Assegnatario deve preventivamente avanzare una specifica richiesta al CERSE recante:

- un documento che specifichi in modo analitico le variazioni richieste e illustri le motivazioni a supporto della richiesta, esponendo le eventuali ripercussioni dal punto di vista tecnico-scientifico e/o organizzativo;
- il Capitolato tecnico aggiornato del progetto (in particolare, le schede economiche),

dando evidenza delle modifiche derivanti dalla richiesta di variante al piano finanziario;

- ulteriore documentazione inerente la variante richiesta;
- la lista dei documenti allegati alla richiesta.

D. Variazioni anagrafiche e societarie degli Assegnatari

Sono consentite, purché comunicate entro 60 giorni dall'avvenuta variazione dall'Assegnatario, le variazioni anagrafiche, intendendo per tali le seguenti fattispecie che, secondo le casistiche, possono riguardare sia le imprese che gli Organismi di ricerca:

- variazione indirizzo sede legale;
- variazione indirizzo sede operativa;
- variazione denominazione sociale;
- variazione ragione sociale;
- variazione forma o assetto societario;
- variazione legale rappresentante.

L'Assegnatario è tenuto ad inviare al CERSE il Capitolato tecnico del progetto, aggiornato nelle diciture, nel limite massimo di ulteriori 30 giorni.

Ogni variazione societaria che non rientri in quanto sopra citato, è oggetto di valutazione da parte del CERSE. In questo caso, l'Assegnatario interessato deve preventivamente avanzare una specifica richiesta al CERSE recante:

- un documento che specifichi la variazione proposta, con le relative motivazioni, e che confermi il possesso da parte di eventuali nuovi soggetti dei requisiti di affidabilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria garantiti in fase di ammissione del progetto, evidenziando le eventuali ripercussioni sull'attività che l'Assegnatario si è impegnato a svolgere;
- ove necessario (es: cessioni di ramo d'azienda, acquisizioni, etc.), dichiarazioni sostitutive di notorietà del legale rappresentante, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatte secondo i modelli di cui all'Allegato A, "*Documentazione da allegare alla proposta di progetto*" - Schede 3, 4, 7, relative a: i) domande di intervento per progetti e programmi di ricerca, sviluppo e innovazione presentate negli ultimi cinque anni; ii) mantenimento o possesso delle competenze, risorse umane, infrastrutture e dotazioni necessarie per portare efficacemente a termine le attività del Progetto; iii) indici di affidabilità economico-finanziaria.
- ulteriore documentazione inerente la variante richiesta;
- la lista dei documenti allegati alla richiesta.

Nel caso di Progetti svolti congiuntamente, copia delle richieste di variazione societaria, complete di tutti gli allegati deve essere inviata dall'Assegnatario interessato al Capofila.

E. Rinunce e subentri

Ogni variazione della compagine è oggetto di valutazione da parte del CERSE. In questo caso, il Capofila deve preventivamente avanzare specifica richiesta al CERSE recante:

Allegato C

- un documento che specifichi la variazione richiesta e che illustri le motivazioni a supporto della richiesta, esponendo le eventuali ripercussioni sul Progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e/o organizzativo e/o economico;
- il Capitolato tecnico aggiornato del Progetto (in particolare Piano di lavoro e schede economiche), dando evidenza delle modifiche derivanti dalla richiesta di variazione della compagine;
- una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, n. 445, e sottoscritta da tutti gli Assegnatari che proseguono nello svolgimento del Progetto, nella quale gli stessi si impegnano a farsi carico delle attività lasciate da svolgere da parte degli Assegnatari uscenti (al netto delle attività svolte da eventuali Assegnatari subentranti) e specificate in dettaglio nel Capitolato tecnico aggiornato del Progetto, con conseguente redistribuzione dei costi;
- per ogni Assegnatario che prosegue nello svolgimento del Progetto, le dichiarazioni sostitutive di notorietà del legale rappresentante, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
 - a) relativamente al possesso delle competenze, risorse umane, infrastrutture e dotazioni necessarie per portare efficacemente a termine le nuove attività, specificate Capitolato tecnico aggiornato del Progetto, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, "*Documentazione da allegare alla proposta di progetto*" - Scheda 4;
 - b) relativamente al possesso dei requisiti di affidabilità economica-finanziaria, redatta secondo il modello di cui all'Allegato citato - Scheda 7;
- ulteriore documentazione inerente la variante richiesta;
- la lista dei documenti allegati alla richiesta.

La richiesta dovrà inoltre essere corredata:

- per ogni Assegnatario uscente:
 - a) autodichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Assegnatario uscente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale si evincano le volontà di recedere dal partenariato e di interrompere in via definitiva le attività svolte nell'ambito del Progetto.
- per ogni Assegnatario subentrante²:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con l'indicazione dettagliata delle attività di cui l'Assegnatario intende farsi carico e con l'impegno di realizzarle;
 - b) tutta la documentazione di cui all'Allegato A, "*Documentazione da allegare alla proposta di progetto*" (le dichiarazioni dovranno essere riferite alle attività specificate nel Capitolato tecnico aggiornato del Progetto).

Gli Assegnatari subentranti devono comunque possedere le caratteristiche di ammissibilità

² Sono da intendersi tali anche i soggetti che hanno subito variazioni societarie che possono averne modificato la capacità di portare a termine con successo le attività del Progetto (es: cessioni di ramo d'azienda, acquisizioni, etc.).

specificate all'art. 4 del Bando.

La rinuncia alla prosecuzione delle attività da parte di un Assegnatario si configura come una "interruzione del programma di sviluppo del Progetto non adeguatamente giustificata" e determina la revoca dei contributi individuali concessi, con la perdita del diritto alle quote residue ancora da erogare e l'obbligo di restituzione delle somme già percepite, secondo il dettato dell'art. 16 del Bando.

Le attività già sostenute dall'Assegnatario che rinuncia non sono in alcun modo valide ai fini della rendicontazione delle spese, né per il soggetto uscente, né per gli altri Assegnatari. Viceversa, le stesse attività sono considerate valide al fine della realizzazione del progetto e vengono contabilizzate in occasione degli stati di avanzamento intermedi e finale del progetto.

La rinuncia del Capofila e la sua sostituzione con altra Impresa è consentito solo in casi eccezionali e debitamente motivati.

Sezione II – PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE VARIANTI

Le richieste di Varianti di progetto sono valutate dal CERSE, che si avvale della Segreteria operativa e degli Esperti ai sensi del decreto 8 marzo 2006. Ai fini della valutazione sono prese in considerazione le richieste presentate dall'Assegnatario, complete di tutta la documentazione allegata, nonché la relazione che l'Esperto dovrà redigere, completa degli elementi necessari per assumere le conseguenti determinazioni.

Le Varianti sono approvate dal CERSE a condizione che esse non alterino la natura, le finalità e gli obiettivi originari del Progetto e non inficino l'efficace svolgimento delle attività di ricerca e il conseguimento dei risultati parziali e finali.

Le varianti approvate dal CERSE divengono parte integrante del Capitolato tecnico del Progetto, nelle forme presentate al momento della richiesta di Variante di progetto.